

Tax credit vacanze: le regole di utilizzo

Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). È quanto chiarito dalla circolare n.18/E, firmata oggi (3 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Da oggi online il Bonus Vacanze: fino al 31 dicembre 2020 puoi richiedere e spendere il contributo fino a 500 euro

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 con l'app IO potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio (art. 176 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza Covid-19.

Potranno ottenere il Bonus Vacanze i nuclei familiari con un

reddito ISEE fino a 40.000 euro.

L'importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:

500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone;

300 euro per quelli composti da 2 persone,

150 euro per quelli composti da 1 persona.

Sconto in favore dei beneficiari del Bonus vacanze. Istituito dal 1° luglio 2020 il codice tributo "6915" per il recupero

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze.

Come ricorda il citato documento Agenziale, il decreto Rilancio all'articolo 176, ha riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito "fornitori"), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. Il credito è utilizzabile nella misura dell'80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il

fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.